



TRIBUNALE DI PALMI

Prima Sezione di Corte d'Assise

N. 225/2015 R.Esec.

S.I.E.P. 179/2014

LA CORTE D'ASSISE

quale giudice dell'esecuzione

composta dai sig.ri

dott.ssa Silvia Capone
dott. Mario Cecchini
sig. Noto Giuseppe Antonio
sig.ra Carlino Claudia
sig. Lamanna Bruno
sig.ra Secondo Giulia
sig. Fidale Fabio
sig.ra Gambino Angela

Presidente
Giudice a latere
Giudice popolare
Giudice popolare
Giudice popolare
Giudice popolare
Giudice popolare
Giudice popolare

l e t t a

l'istanza presentata nell'interesse di:

- **CACCIOLA Giuseppe**, nato a Cinquefrondi il 12-03-1981, attualmente detenuto in esecuzione di pena, presso la Casa Circondariale di Terni

dall'Avv. Gianfranco Giunta del Foro di Reggio Calabria

di revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna pronunciata in data 30-04-2012 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Monza, divenuta irrevocabile il 24-09-2013, per il seguente reato:

" reato p. e p. dall'art.497 bis 2 comma c.p. poichè sottoposto a controllo presso il parcheggio del centro commerciale "Brianza", veniva trovato in possesso della carta di identità, valida per l'espatrio, nr. AT4980942, rilasciata in data 16-11-2011 dal Comune di Rosarno (RC) a Giovambattista Vazzana (n. a Gioia Tauro il 9 marzo 1980 e residente a Rosarno, in Via A. Diaz nr 46) risultata contraffatta poichè recante la foto dell'imputato Cacciola Giuseppe (cui veniva notificata, subito dopo l'esatta identificazione, ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palmi in data 4.02.2012).

Fatto aggravato ex art.61 n.6 c.p. per essere stato commesso durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un ordine di carcerazione.

In Paderno Dugnano il 24-04-2012."

in quanto fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art.131 bis c.p., introdotto dall'art.1 comma 2 del D.L.vo 16 marzo 2015 n.28, nonché la conseguente declaratoria di non eseguibilità della irrogata pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione;

v i s t o

il parere espresso dal pubblico ministero all'udienza del 19 ottobre 2015, e sentita la difesa che ha concluso come da verbale in atti;

o s s e r v a

La disposizione di cui si invoca l'applicazione, l'art.131 bis c.p., introdotta dall'art.1 comma 2 del D.Lvo 16 marzo 2015 n.28, prevede una nuova causa di non punibilità, consistente nella non procedibilità dell'azione penale in caso di particolare tenuità del fatto, nell'ipotesi in cui, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo133 primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale, e sempre che si tratti di reati puniti con pena detentiva non superiore a cinque anni o pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

In realtà osserva il giudicante che non ricorre una ipotesi tipica di abolitio criminis ma di una lex mitior, che mitiga gli effetti della norma incriminatrice, limitandone l'ambito di procedibilità alle ipotesi di gravità della condotta, accertata secondo i parametri di cui all'art.133 c.p. e nei limiti tracciati dall'art.131 bis c.p..

Pur persistendo la qualificazione giuridica del fatto come reato non può ignorarsi, per l'effetto della entrata in vigore della nuova disposizione normativa, la ricorrenza di una delimitazione dell'ambito di procedibilità dei reati, per un'area di fatti in precedenza invece sanzionati con la pena. Per effetto della nuova disposizione può escludersi pertanto la punibilità, e quindi la concreta possibilità di irrogare la sanzione penale, per fatti per cui prima si è pronunciata sentenza di condanna, con l'implicazione di inevitabili effetti sia con riguardo alla disposizione di cui all'art.2 comma 2 c.p., sia con riguardo all'istituto di cui all'art.673 c.p.p.. La fattispecie della revoca della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione, come affermato dal giudice di legittimità, opera non soltanto quando una fattispecie legale criminosa nel suo complesso sia eliminata dal sistema penale, ma anche quando venga resa inapplicabile la norma incriminatrice in uno dei casi che, in precedenza, rientravano nell'area dei fatti penalmente sanzionati come reati (cfr. Cass.Sez.VI, 13 aprile 1994 n.1542, Rosati, in materia di effetto abrogativo del DPR 5 giugno 1993 n.171, che ha concluso la procedura referendaria diretta all'abrogazione di talune norme del testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope approvato con il DPR 309/1990).

Quanto al modus procedendi il giudice dell'esecuzione deve verificare la ricorrenza congiunta della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del reato. Nell'effettuare questo apprezzamento, il giudice dell'esecuzione non potrà che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto, in modo particolare, dell'eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto (Sezione 3, 8 aprile 2015, n.15449, Mazzarotto, in punto di applicazione dell'istituto in sede di legittimità ai sensi dell'art.2 c.4. c.p.).

Orbene il reato per cui il CACCIOLA è stato giudicato dal Tribunale di Monza in astratto rientra nell'ambito di operatività dell'istituto di cui all'art.131 bis c.p. avuto riguardo alla pena edittale. Tuttavia, all'accoglimento della richiesta ostano alcuni dati emergenti dalla decisione, indicativi di un apprezzamento sulla "gravità del fatto" che non consentono di ritenere concretamente configurabili i presupposti per la non punibilità.

"..omissis....Nè all'esito dell'esame della carta d'identità, risulta condivisibile l'argiomento della grossolanità del falso sostenuto dal difensore. All'uopo il giudice ha disposto l'acquisizione del documento caduto in sequestro perchè tutte le parti procedessero al diretto esame. A giudizio del Tribunale, all'esito dell'esame del documento va certamente esclusa la grossolanità del falso. Invero la carta utilizzata appare filigranata e non è carta comune, i timbri non presentano alcuna evidente anomalia, tanto che a fatica si riscontra il leggero disallineamento dell'impronta rilasciata dal timbro a secco sul lato sinistro della fotografia, difetto questo che ha invece insospettito gli operanti. Al riguardo va altresì aggiunto che l'imputato oltre alla detta



carta d'identità era munito anche della patente di guida apparentemente rilasciata al medesimo Giovanbattista Vazzana con le medesime generalità benchè recante l'effigie dell'odierno imputato.

Infine si tratta di documento pacificamente valido per l'espatrio visto che manca sull'ultima facciata la formula che esclude detta validità. Visto che lo stesso imputato si è dichiarato autore della falsificazione sussiste l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art.497 bis c.p. e correttamente contestata dalla Pubblica Accusa e sussiste infine anche l'aggravante prevista dall'art.61 n.6 c.p. come risulta dalla copia dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Palmi il 4-02-2012 (cfr. ordinanza in atti) oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato medesimo...(omissis)".

Deve pertanto ritenersi che il giudice di merito abbia espresso un giudizio in punto di gravità della condotta nei termini in cui:

- ha escluso la natura grossolana del falso, visionando personalmente il documento contraffatto, e pervenendo alla conclusione della non percepibilità all'occhio dell'uomo di comune diligenza e conoscenza, della falsità;
- ha ritenuto la fattispecie aggravata di cui all'art.497 bis comma II c.p. per avere il CACCIOLA proceduto personalmente (in base alle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto) alla contraffazione;
- ha ritenuto la fattispecie aggravata ai sensi dell'art.61 n.6 c.p. per aver il CACCIOLA commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione dell'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palmi;
- ha accertato che la condotta consumata non era isolata nella misura in cui il CACCIOLA portava con sè un altro documento contraffatto, la patente di guida apparentemente rilasciata al medesimo Giovanbattista Vazzana con le medesime generalità benchè recante l'effigie dell'odierno imputato, fattispecie per cui tuttavia in quella sede non si è proceduto e per cui occorre disporre la trasmissione della presente ordinanza alla Procura della Repubblica di Monza.

Deve pertanto concludersi, in base alle superiori circostanze, con l'esclusione della ricorrenza dei presupposti dell'istituto di cui all'art.131 bis c.p.. in quanto sia per le modalità della condotta, sia per l'entità del pericolo, la condotta accertata in sentenza non ha i requisiti della particolare tenuità.

Ciò premesso, visti gli artt.665 ss. c.p.p. e le norme da essi richiamate,

rigetta

la richiesta di cui in premessa.

Dispone la trasmissione degli alla Procura della Repubblica di Monza per quanto di eventuale ulteriore competenza in ordine alla accertata detenzione da parte di Cacciola Giuseppe della patente di guida contraffatta in Paderno Dugnano in data 24-04-2012.

m a n d a

alla cancelleria per le necessarie comunicazioni e notificazioni.

Così deciso in Palmi il 19-10-2015

Il Pres. est.
Silvia Capone

